

LIBER AMICORUM
PER
PASQUALE COSTANZO

GIORGIO GRASSO

**IL DIRITTO COSTITUZIONALE NELLE RIVISTE
ELETTRONICHE. UN OMAGGIO A PASQUALE COSTANZO**

25 NOVEMBRE 2019



Giorgio Grasso

Il diritto costituzionale nelle riviste elettroniche. Un omaggio a Pasquale Costanzo

1. È davvero difficile non riconoscere all'Autore che si onora con questo scritto di essere stato uno tra i primi studiosi di diritto costituzionale ad avere colto tutta l'importanza che l'impiego di Internet e delle diverse piattaforme on-line poteva comportare per lo sviluppo e la trasformazione dei generi letterari che i giuristi impiegano per tradizione nel fare ricerca, dalle monografie scientifiche agli articoli su rivista, dalle voci di enciclopedia ai commentari, dai capitoli (e articoli) di libro alle note a sentenza. Tutti noi siamo debitori al sito di [Consulta Online](#), che, ben prima di quello della Corte costituzionale – era il 1995 – ha permesso di poter leggere quasi in tempo reale le decisioni appena depositate della Corte medesima e che, grazie a un certosino lavoro di caricamento di tutte le pronunce emanate dalla Corte a partire dal 1956 (nonché di quelle dell'Alta Corte per la Regione siciliana e di giudici comuni nel periodo transitorio precedente all'istituzione della Corte costituzionale e all'avvio dei suoi lavori, con la notissima sentenza n. 1 del 1956), ha poi dato la possibilità di accedere liberamente alla giurisprudenza costituzionale nella sua interezza. E per qualcuno – certamente per chi scrive – la prima esplorazione di una decisione della Corte costituzionale, anche da quando le sue decisioni sono ormai rinvenibili sul sito ufficiale della Corte medesima, avviene sempre partendo da [www.giurcost.it](#) o [www.giurcost.org](#), spesso sfruttando il prezioso motore di ricerca testuale, impostato su parole chiave e su frasi e domande da inserire nella casella di ricerca.

L'esperienza più che ventennale di [Consulta Online](#), che ha portato anche alla nascita di una rivista telematica quadrimestrale¹, riconosciuta quale Rivista scientifica dall'ANVUR ai fini dell'Abilitazione scientifica nazionale², offre allora l'occasione per riflettere brevemente su come la presenza di numerose riviste specialistiche telematiche prettamente costituzionalistiche o di impronta gius-pubblicistica, alcune di più antica diffusione, altre sorte più recentemente, abbia eventualmente modificato il modo stesso di approcciarsi allo studio del diritto costituzionale e poi di fare ricerca in ambito costituzionalistico, specie per le più giovani generazioni di cultori della nostra materia.

2. La questione che qui si vuole indagare, del resto, si inserisce dentro a una discussione più generale riguardante la comunicazione giuridica effettuata attraverso riviste telematiche, che proprio Pasquale Costanzo aveva analizzato qualche anno fa, in particolare in un denso contributo, pubblicato originariamente come editoriale di un numero del 2004 di [Federalismi.it](#), un'altra tra le più risalenti riviste elettroniche di studi giuspubblicistici³, e poi riprodotto anche su [Consulta Online](#)⁴. Tre problemi allora emergevano sugli altri: garantire la «qualità dei contributi giuridici in linea», impedire la «loro volatilità e/o instabilità» e assicurare il «valore legale della pubblicazione in Rete»⁵. Tutti profili che oggi, trascorsi tre lustri, paiono avere trovato un'adeguata soluzione, ogniquale volta almeno la valutazione di un articolo pubblicato su una rivista telematica (e non solo

¹ Accanto alla rivista vera e propria, con contributi di dottrina pubblicati a partire dal 2000, ma che solo dal 2015 risulta suddivisa in fascicoli quadrimestrali, per poter essere letta anche in un unico pdf, contenente per ogni annualità tutti gli studi pubblicati, il sito continua ad avere il suo punto di forza nella pubblicazione integrale delle decisioni della Corte costituzionale, per poi presentare anche altre rubriche: «Cronache e memorie», «Fonti», «Eventi» e «Casi scelti».

² Vedi l'ultimo elenco di Riviste scientifiche, aggiornato al 19 settembre 2019, rinvenibile al link: <https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/09/Area12-scientifiche-IVquadrimestre2019.pdf>, 8.

³ Vedi in proposito B. CARAVITA, *Editoriale*, in [Federalismi.it](#), 15 maggio 2003, pp. 1 ss., dove appunto si dava conto delle ragioni che avevano spinto a trasformare il sito omonimo in rivista telematica, dinanzi alle grandi novità prodotte dalla rete di Internet anche sul dibattito dottrinario e scientifico.

⁴ Vedi P. COSTANZO, *La comunicazione giuridica al tempo della rete*, in [Federalismi.it](#), 10/2004, 13 maggio 2004, 1 ss.

⁵ P. COSTANZO, *La comunicazione giuridica al tempo della rete*, cit., 7, corsivi dell'Autore.

telematica, ovviamente) avvenga in conformità agli indicatori di processo e di prodotto, ormai comunemente accettati anche dalla comunità scientifica dei costituzionalisti – con referaggio anonimo in doppio cieco, per esempio, attraverso un giudizio di pari che garantisca altresì la pluralità di competenze e di istanze culturali e scientifiche; l'articolo venga poi pubblicato in un formato digitale che ne impedisca l'alterazione o la variazione nel corso del tempo, fissandone la temporalità – con l'auspicio ulteriore che venga conservato in un archivio pubblico elettronico delle riviste telematiche, per esempio a cura dell'ANVUR, in quanto il venir meno di una rivista sul *web* potrebbe sempre determinare l'impossibilità di scaricare in futuro gli articoli e i contributi pubblicati su di essa, in ragione di una vera e propria «ipertestualità precaria» che caratterizza questi periodici⁶; l'articolo, infine, si uniformi a tutti i canoni formali e legali dei periodici in cartaceo, a partire dall'esistenza di un ISSN e di un direttore responsabile della rivista.

Ma al contempo ragionare sul diritto costituzionale nelle riviste elettroniche, come suggerisce il titolo di queste note, significa anche sviluppare alcune considerazioni su come oggi, ancora appoggiati sulle spalle dei grandi Maestri che, nel corso del Novecento almeno, avevano delineato le coordinate fondamentali della nostra materia (basti qui soltanto citare tre di essi: Vezio Crisafulli, Carlo Esposito e Costantino Mortati), e di molti altri che li hanno seguiti, si studi il diritto costituzionale, si scriva di diritto costituzionale, si faccia ricerca in questo specifico settore dell'indagine giuridica complessivamente intesa.

Per chi ha incominciato a studiare il diritto costituzionale usufruendo di una letteratura giuridica esclusivamente in cartaceo, nei libri, piuttosto che nei periodici, e di fonti presenti nei repertori giurisprudenziali e nelle raccolte di testi normativi, l'avvento di Internet è stata una sorta di “rivoluzione copernicana”, che ha modificato anche il modo di studiare la materia, nel reperimento delle fonti normative e giurisprudenziali, nell'assemblare la bibliografia e i materiali documentali di supporto alla ricerca: si pensi, solo per fare un esempio, agli Atti parlamentari. Giorni interi passati nelle biblioteche universitarie, in quelle di centri di ricerca o degli organi costituzionali, anche per fotocopiare tutto il prezioso materiale faticosamente radunato, hanno lasciato il passo alla possibilità di poter scaricare, seduti comodamente alla propria scrivania, con un personal computer, ormai già diventato per certi aspetti “il più antiquato” degli strumenti a disposizione per catalogare materiali, per salvare i più disparati *files* e per utilizzare un programma di videoscrittura, centinaia e centinaia di pagine di documenti, articoli di dottrina, libri interi, la gran parte dei quali liberamente accessibili sulla Rete.

Diverso è il discorso per chi può definirsi un “nativo del diritto costituzionale digitale”, cresciuto utilizzando abitualmente i nuovi strumenti messi a disposizione dall'evoluzione tecnologica e che nell'intraprendere il percorso di ricercatore nel campo del diritto costituzionale potrebbe semmai ritenere che tutto ciò che non è digitalizzato, anche *a posteriori*, appartenga a un mondo lontano, non immediatamente fruibile, nascosto tra volumi polverosi e sempre meno letti e consultati⁷.

Al di fuori di questa contrapposizione, forse non così netta come può apparire a una prima osservazione, ma che anche con una certa emozione non può non far ricordare a chi scrive gli esordi della sua avventura universitaria, proprio in quell'Ateneo genovese dove Pasquale Costanzo ha insegnato per numerosi anni, il cuore del ragionamento riporta alle riviste elettroniche dei costituzionalisti e al loro potenziale impatto sulla ricerca costituzionalistica.

⁶ Sempre P. COSTANZO, *La comunicazione giuridica al tempo della rete*, cit., 8. Il rischio paventato nel testo si è concretamente realizzato, per esempio, nel caso del *blog* di cultura costituzionale www.confronticostituzionali.it, attivo tra il 2013 e il 2015 – anche mediante l'organizzazione di seminari di studio, come quello svoltosi presso l'Università di Parma l'11 marzo 2013, “La nostra Costituzione sarà riscritta a Pechino?” – e i cui articoli e *post* non sono più in alcun modo accessibili, così come del resto la *home page* del *blog*.

⁷ Gli esempi di questa digitalizzazione *a posteriori* sono innumerevoli e sarebbe sterile tentarne anche solo un elenco provvisorio; piace qui ricordare, per il rilievo che può assumere per queste note, la recente pubblicazione in *open access*, da parte di Roma TrE-Press, editrice dell'Università di Roma Tre, delle *Opere giuridiche* di Piero Calamandrei: vedi per un rimando il link: <https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/notizie/segnalazioni/pubblicazione-in-open-access-delle-opere-giuridiche-di-piero-calamandrei> (consultato il 16 novembre 2019).

3. Ma quali sono queste riviste in primo luogo? Il tentativo è farne un inventario ragionato, almeno delle riviste italiane censite, alla data di chiusura di questo scritto, negli elenchi dell'ANVUR tra quelle dell'area 12, di Classe A e tra le Riviste scientifiche, ai fini in particolare dell'Abilitazione scientifica nazionale, con qualche rischio di incasellare tra di esse periodici un po' più generalisti, perché aperti nei loro obiettivi editoriali anche ad altre discipline contigue, o all'opposto periodici riconducibili prevalentemente a discipline scientifiche molto vicine al diritto costituzionale, come per esempio il diritto pubblico comparato, che però metodologicamente (e non solo per fini squisitamente concorsuali) vengono talora considerate come del tutto autonome dal diritto costituzionale stesso.

Si tratta allora, con qualche inevitabile approssimazione, in eccesso o in difetto, di poco meno di trenta riviste complessive, che possiamo considerare di rilievo costituzionalistico, collocate tra le riviste di Classe A e le Riviste scientifiche⁸, cioè un numero ormai davvero considerevole se confrontato con quello dei tradizionali periodici in cartaceo, ricavato sempre utilizzando il criterio appena impiegato, e che si assesta su una cifra appena superiore alle trenta unità, considerando anche alcune riviste ormai cessate⁹. Sono riviste che hanno una diversa periodicità e che non permettono per esempio sempre la pubblicazione anticipata di singoli contributi, prima della chiusura del numero di riferimento, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; riviste che, in qualche caso, possedevano originariamente un formato cartaceo¹⁰ e che, in altre ipotesi, affiancano come riviste "sorelle" riviste cartacee, di più lunga tradizione¹¹; riviste infine che talora hanno un doppio formato, in cartaceo e on-line¹².

Un elemento di forte diversificazione, se paragonato con l'articolazione interna delle riviste cartacee, riguarda la struttura della rivista telematica che, per una parte di esse, non sembra prevedere un numero massimo di contributi pubblicabili all'interno di ogni fascicolo, mentre, per una restante parte, sembra conservare questo più stringente limite, non misurato (sol)tanto sul numero di caratteri consentiti, quanto sul numero di saggi, articoli, note di commento che il numero della rivista riesce effettivamente ad ospitare.

Proprio da questo ultimo aspetto può essere utile avviare la riflessione per provare a rispondere alla principale domanda di ricerca che vuole caratterizzare queste note, perché sia il profilo della

⁸ Ci si riferisce a: [Aedon - Rivista di arti e diritto on line](#), [Amministrazione in Cammino](#), [Archivio di Diritto e Storia Costituzionali](#) (non più aggiornata), [Astrid](#), [BioLaw Journal](#), [Costituzionalismo.it](#), [Dirittifondamentali.it](#), [Diritti regionali](#), [Diritto, immigrazione e cittadinanza](#), [Diritto pubblico europeo-Rassegna online](#), [DPCE Online](#), [Federalismi.it](#), [Forum di Quaderni costituzionali](#), [Genus](#), [Gruppo di Pisa](#), [Il Piemonte delle Autonomie](#), [Italian Journal of Public Law](#), [JusOnline](#) [Le Istituzioni del Federalismo](#), [Nomos](#), [Osservatorio Costituzionale](#), [Osservatorio sulle fonti](#), [Parlamenti Regionali](#), [Perspectives on Federalism](#), [ISSIRFA](#), [Rivista AIC](#).

⁹ Ci si riferisce a: [Amministrare](#), [Archivio giuridico Filippo Serafini](#), [Critica del diritto](#), [Democrazia e diritto](#), [Diritto e Società](#), [Diritto pubblico](#), [Diritto pubblico comparato ed europeo](#), [Giornale di storia costituzionale](#), [Giurisprudenza costituzionale](#), [Giurisprudenza italiana](#), [Il Diritto della Regione](#) (cessata), [Il Filangieri](#), [Il Foro italiano](#), [Il Politico](#), [Jus](#), [Le Istituzioni del Federalismo](#), [Le Regioni](#), [Lo Stato](#), [Nuove Autonomie](#), [Percorsi costituzionali](#), [Politica del diritto](#), [Quaderni costituzionali](#), [Quaderni regionali](#) (cessata), [Rassegna di diritto pubblico](#) (cessata), [Rassegna di diritto pubblico europeo](#), [Rassegna parlamentare](#), [Rivista di diritto costituzionale](#) (cessata), [Rivista italiana di diritto pubblico comunitario](#), [Rivista trimestrale di diritto pubblico](#), [Studi parlamentari e di politica costituzionale](#), [Teoria del diritto e dello Stato](#). Il [Digesto delle discipline pubblicistiche](#), pur censito dall'ANVUR tra i periodici, non può peraltro essere considerato una rivista. Periodici quali la [Rivista giuridica dell'ambiente](#), la [Rivista giuridica del Mezzogiorno](#), [Il Foro amministrativo - CDS](#), la [Rivista della Corte dei conti](#) (che ha anche una versione on-line) sembrano avere un rilievo più per il diritto amministrativo e per questo sono rimasti fuori dall'elenco.

¹⁰ Si vedano in particolare [Nomos](#) e [Le Istituzioni del Federalismo](#) (già [Regione e governo locale](#)); l'[Osservatorio sulle fonti](#) prima di diventare rivista telematica è stato, dal 1996 al 2009, una sorta di annuario, in volumi pubblicati in cartaceo dall'Editore Giappichelli di Torino.

¹¹ Si vedano il [Forum di Quaderni costituzionali](#), rispetto a [Quaderni costituzionali](#); [DPCE Online](#), rispetto a [Diritto pubblico comparato ed europeo](#); [Diritto pubblico europeo](#), [Rassegna online](#), rispetto a [Rassegna di diritto pubblico europeo](#); [JusOnline](#), rispetto a [Jus](#). Diverso è il caso, invece, delle due riviste dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, la [Rivista AIC](#) e l'[Osservatorio Costituzionale](#), entrambe in formato elettronico.

¹² Come [Le Istituzioni del Federalismo](#), inserite infatti nei due elenchi precedenti.

mancata fissazione di un numero massimo di battute per il saggio, l'articolo, il commento di attualità o la nota a sentenza, sia quello dell'assenza di una predeterminazione di un numero standard di contributi pubblicati dentro a un fascicolo segnano una potenziale discontinuità con le riviste cartacee tradizionali. Rispetto a esse, infatti, una tendenza ormai molto forte, seppure non ancora dominante, anche legata alla necessità di un contenimento dei costi di stampa, è quella di stabilire rigorosi limiti di spazio, che costringono gli autori dentro vincoli numerici di battute nel testo e nelle note, differenti a seconda del genere letterario del contributo, il saggio piuttosto che la nota a sentenza: vincoli dimensionali che spesso le riviste telematiche, invece, non hanno. Soprattutto poi, per le riviste cartacee, sembra passato il tempo nel quale, magari nella medesima annualità, venivano pubblicati fascicoli significativamente differenti per numeri di pagine, essendo ormai questa divenuta una eccezione, mentre per alcune riviste telematiche la cifra dei contributi inseriti dentro a un fascicolo (e quindi il numero delle pagine del pdf finale, generalmente utilizzato per la fascicolazione del periodico) può anche essere molto elevata, differenziandosi da quella di altri fascicoli della medesima rivista, pubblicati nello stesso anno o in anni diversi. L'esistenza di numeri speciali, al di fuori della numerazione progressiva, che contraddistinguono le une come le altre riviste e che permettono di ampliare lo spazio di pubblicazione sulla singola rivista, per raccogliere per esempio atti di Convegni o contributi dedicati a particolari temi o a ricorrenze, parifica solo parzialmente il regime di riviste in cartaceo e di riviste elettroniche.

4. Ma questi elementi di tipo squisitamente formale quanto incidono sul modo di fare ricerca in campo costituzionalistico? Intanto, per l'autore di un contributo scientifico sapere di avere a disposizione soltanto un numero prefissato di pagine, misurato in battute o in parole (il limite di parole è in realtà maggiormente utilizzato dai diversi *Journal* costituzionalistici internazionali), se può avere il merito di impedire che vengano scritti e poi eventualmente pubblicati sotto forma di articolo per rivista contributi eccessivamente lunghi e dispersivi, perché solo didascalici e descrittivi, allo stesso tempo – e questo ne rappresenta un grave limite – non permette che possano essere sviluppati quei densi saggi monografici che a lungo hanno caratterizzato la nostra disciplina (penso, per esempio, ai saggi che almeno sino agli anni Ottanta del Novecento trovavano abitualmente spazio sulla *Rivista trimestrale di diritto pubblico*). Tutte quelle riviste, telematiche e cartacee, che nella loro linea editoriale garantiscono ancora questa importante possibilità assicurano che il genere letterario dei saggi monografici continui a trovare collocazione nelle riviste costituzionalistiche, senza che, anche per venire incontro a esigenze di altro tipo – di natura concorsuale soprattutto, in ragione dell'esistenza di soglie numeriche di produzione scientifica piuttosto elevate per il settore concorsuale 12/C1, che riunisce i due settori scientifico-disciplinari IUS/08, Diritto costituzionale, e IUS/09, Istituzioni di diritto pubblico –, i saggi si trasformino magari in esili monografie, prive però, al di là del carattere formale rappresentato dal semplice riconoscimento del codice ISBN e da poco altro, della natura sostanziale per poter figurare come volumi monografici, seppure con una più agile struttura.

Sempre per l'autore di un contributo, una volta superato positivamente il referaggio previsto dalla rivista, di cui subito si parlerà, può non essere indifferente, per ragioni di diffusione nella comunità scientifica, oltre che di natura concorsuale e per poter accedere a fondi di ricerca o finanziamenti mirati, la tempistica della pubblicazione, che si accelera massimamente quando, per esempio, la rivista telematica anticipa la pubblicazione dell'articolo, ben prima che il fascicolo sia chiuso nella sua interezza, o che comunque sembra essere più immediata, ogni volta in cui l'articolo è pubblicato su una rivista on-line piuttosto che su una rivista cartacea¹³.

¹³ A differenza dei periodici italiani in cartaceo, molti *Journal* internazionali anticipano on-line contributi destinati poi a essere pubblicati nella rivista cartacea (vedi per esempio la [European Constitutional Law Review](#), consultata il 19 novembre 2019).

Se, d'altra parte, la rivista X pubblica solo 4/5 saggi a fascicolo e se il saggio dell'autore A è positivamente valutato per la pubblicazione, esso potrebbe trovare spazio nel primo fascicolo disponibile, oppure in uno dei fascicoli successivi, secondo una programmazione definita dalla direzione della rivista; tuttavia se la rivista Y può pubblicare in un fascicolo anche un numero indeterminato di saggi, il contributo dell'autore B può già trovare una collocazione nel primo fascicolo utile, per essere messo a disposizione ed essere letto da altri studiosi della materia, iscritti magari a una *newsletter* che li informa dell'avvenuta pubblicazione.

La rapidità nella diffusione di un articolo e quindi nella sua concreta fruizione, mettendosi ora dal punto di vista di tutti gli studiosi di una certa materia, come il diritto costituzionale, è certamente favorita dalla pubblicazione on-line, per tutti i periodici che hanno un accesso libero e non a pagamento (la regola, peraltro, per molti *Journal* stranieri e internazionali, che si limitano a pubblicare con accesso gratuito solo l'indice o l'*abstract* del lavoro), benché molte riviste in cartaceo siano oggi anche scaricabili dietro abbonamento da una pagina dedicata del sito della casa editrice, che permette una ricerca avanzata molto estesa¹⁴. La più tempestiva circolazione favorisce che un lavoro scientifico sia letto prima e più rapidamente citato, anche perché, in una comunità scientifica sempre più grande e sempre più collegata in rete, attraverso la condivisione sui *social forum* delle *home page* delle riviste elettroniche o semplicemente grazie all'auto-promozione da parte del singolo autore sulla sua pagina *Facebook* o mediante l'uso di un *tweet*, tutti questi nuovi strumenti rappresentano forse, oggi, i migliori "trasmettitori" della stessa conoscenza costituzionalistica.

Se, per continuare con gli esempi, l'autore C sta studiando un certo argomento sul quale assume preponderante rilievo la posizione della giurisprudenza costituzionale o dei giudici europei, la Corte di giustizia e la Corte europea per i diritti dell'uomo, e l'autore D ha appena annotato l'ultima pronuncia costituzionale sul tema – se non il comunicato stampa appena pubblicato sul sito della Corte costituzionale –, è molto probabile che, se quest'ultimo commento è stato pubblicato su una rivista telematica, esso venga letto (ed eventualmente citato) prima di quelli che verranno pubblicati su una rivista in cartaceo e che potrebbero essere addirittura trascurati, se non ignorati in una superficiale e non attenta ricognizione della letteratura. Per stare all'Autore che qui si onora, quanto sono preziosi i *link* che da [Consulta Online](#) raggiungono, per ogni decisione della Corte costituzionale, i commenti a quella pronuncia, pubblicati su numerosissime riviste elettroniche, non tutte certo di pari importanza e non tutte costituzionalistiche in senso stretto, invero!

Alla domanda formulata tre lustri fa se questa accelerazione fosse un bene o un male¹⁵, credo che si debba rispondere che l'incomparabile facilità di accedere oggi alle fonti bibliografiche, rispetto al passato (per non parlare della giurisprudenza, delle fonti normative e di tutti i materiali di documentazione varia che supportano la ricerca costituzionalistica), abbia il pregio di garantire la massima apertura del confronto scientifico e quindi potenzialmente di agevolare la crescita del sapere, anche sul piano internazionale, superato lo scoglio dell'uso dell'inglese quale lingua veicolare, a condizione però che questa accelerazione non sia considerata sinonimo di fretteolosità, di scarsa riflessione critica e di una "corsa contro il tempo" per essere, per esempio, i primi a esprimersi su una certa questione, attuale quanto si vuole, ma in una prospettiva teorica di maggior respiro decisamente secondaria, se non del tutto irrilevante.

Sempre nella cornice di provare a cogliere tutti gli elementi di positività che possono derivare dall'impiego delle risorse elettroniche, devono essere valutati gli esiti di quello che appare, per certi versi, come un nuovo genere letterario della scienza costituzionalistica, sorto proprio grazie a Internet e rappresentato dai c.d. *post*, pubblicati su blog nazionali e internazionali, alcuni ormai molto "quotati", o come sezioni di vere e proprie riviste, e che vogliono rivolgersi a un pubblico più

¹⁴ È il caso di quelle pubblicate dalla società editrice *il Mulino*; ma più recentemente anche altri editori che pubblicano importanti riviste giuridiche di rilievo costituzionalistico, come Giuffrè (oggi Giuffrè Francis Lefebvre), sempre per i soli abbonati, permettono di scaricare i pdf dei contributi pubblicati nelle riviste in cartaceo.

¹⁵ Vedi B. CARAVITA, *Editoriale*, cit., 1.

ampio di quello dei chierici del diritto costituzionale. Un “buon” *post* richiede di utilizzare per la sua stesura uno stile e un linguaggio diverso da quello di un articolo su rivista o di una nota a sentenza e può impegnare anche moltissimo il suo autore, per il rigore e la serietà delle revisioni richieste, anche dal punto di vista linguistico, per i *post* pubblicati, per esempio, in lingua inglese. Ma quel *post* che, seppur confrontato con un commento “costituzionalistico” pubblicato su un quotidiano, mantiene una più evidente impronta scientifica, sembra essere qualcosa di diverso da un articolo scientifico vero e proprio e pure da un *case note*¹⁶.

Come ulteriore aspetto da prendere in considerazione, si aggiunga che, accanto al diritto costituzionale pubblicato sulle riviste telematiche, la rete permette spesso di far circolare, quasi in tempo reale, dopo la loro stesura in bozze o la discussione durante un convegno registrato in *streaming*, anche lavori che rappresentano solo la versione provvisoria di quello che poi diventerà il testo definitivo di una relazione a un convegno o di un articolo su rivista, secondo le prassi utilizzate in particolare, a fini di questo scritto, sia dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti sia dall’Associazione Gruppo di Pisa, che oltre a promuovere convegni e iniziative scientifiche periodiche nel settore costituzionalistico sono anche responsabili di conosciute riviste collegate alle due associazioni.

5. La questione del referaggio appena evocata, come ultimo profilo su cui sviluppare il nostro ragionamento, deve partire dalla premessa che modalità e tempi della valutazione delle diverse riviste di rilievo costituzionalistico, anche di quelle collocate nella Classe A degli elenchi dell’ANVUR, sono profondamente differenti e non dipendono necessariamente dalla circostanza che la rivista sia pubblicata in forma cartacea o telematica.

A partire dal novembre 2015 su questa materia esiste un quadro normativo uniforme, delineato dall’ANVUR mediante l’adozione di quattro successivi Regolamenti e di ulteriori documenti di accompagnamento; il diritto vigente è rappresentato oggi dal Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato il 20 febbraio 2019, e dalle conseguenti Linee guida, adottate il 9 ottobre del 2019¹⁷. La circostanza che la prima disciplina normativa comune risalga alla fine del 2015 implica che solo le riviste che più recentemente hanno chiesto il riconoscimento della scientificità o della Classe A, rispondendo a tre successivi bandi dell’ANVUR chiusi tra il 2017 e il 2019 – l’ultimo dei quali, scaduto nello scorso mese di giugno, è ancora in attesa dei risultati – hanno maggiormente uniformato i loro caratteri, per adeguarsi a quanto la normativa ANVUR prevede(va); per altre più risalenti riviste, anche telematiche, il (primo) riconoscimento è avvenuto quando – tra il 2010 e il 2012 – furono in particolare le stesse associazioni di studiosi riconducibili all’area 12, Scienze Giuridiche, del CUN, compresa l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, ad individuare, all’esito di un problematico confronto con l’ANVUR, tra le riviste cartacee e telematiche allora esistenti tre diverse categorie di riviste, di fascia A, B e C¹⁸. La collocazione in particolare nel *ranking* più elevato, quello della Classe A, è stata poi completata da alcuni interventi in via pretoria del giudice amministrativo, come è avvenuto in particolare tra le riviste oggetto di queste note per la *Rivista AIC*¹⁹.

¹⁶ Vedi in questo senso anche l’art. 2, comma 3, del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato dall’ANVUR, il 20 febbraio 2019, di cui si viene a dire nel testo, che esclude in particolare che siano valutabili le pubblicazioni rientranti nella categoria dei siti e portali, *web* e *blog*.

¹⁷ L’insieme di questa disciplina normativa e di accompagnamento è reperibile integralmente al sito: <https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/classificazione-delle-riviste-ai-fini-dellabilitazione-scientifica-nazionale/regolamento-per-la-classificazione-delle-riviste-nelle-aree-non-bibliometriche/> (consultato il 16 novembre 2019).

¹⁸ Per un sintetico resoconto della vicenda vedi G. GRASSO, *Le riviste dei costituzionalisti: classificare per poi valutare?*, in *Rivista AIC*, 1/2012, 22 febbraio 2012, pp. 1 ss.

¹⁹ Vedi per riferimenti il sito: <https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/classificazione-delle-riviste-ai-fini-dellabilitazione-scientifica-nazionale/comunicazioni/> (consultato il 16 novembre 2019).

In una prospettiva di insieme, è agevole rilevare che, in conseguenza di questo riconoscimento iniziale, quasi avvenuto d'autorità, per tutta una serie di riviste di più lunga tradizione, oltre che in ragione delle continue modifiche della cornice regolamentare fornita dall'ANVUR, basata originariamente su requisiti piuttosto laschi e oggi invece ben più stringenti, permane ancora un'eccessiva differenziazione nel trattamento delle riviste dell'Area 12, che si riverbera anche sulle riviste di rilievo costituzionalistico prese in considerazione in questo scritto. Una differenziazione che via via dovrebbe attenuarsi nel momento in cui si procederà d'ufficio alla revisione periodica delle riviste iscritte nei due elenchi tenuti dall'ANVUR, quello delle Riviste Scientifiche e quello delle riviste di Classe A, revisione *ex post* che potrebbe anche determinare il declassamento di una rivista, per aver perduto i requisiti inizialmente posseduti (vedi gli articoli 5 e 7 del Regolamento in vigore).

Le peculiari caratteristiche delle riviste elettroniche hanno spinto l'ANVUR a prevedere una specifica disciplina, attenta ad alcuni elementi formali, evidenziati rapidamente anche in questo contributo: perché una pubblicazione elettronica possa essere considerata una rivista, ai fini della valutazione dell'ANVUR, ciascun fascicolo della rivista telematica deve, infatti, risultare «formalmente identificabile e citabile grazie alla propria numerazione e datazione»; essere «in sé concluso, non aperto ad ulteriori aggiornamenti e con numerazione progressiva delle pagine»; contenere «al suo interno, di norma, non meno di tre articoli scientifici (cinque nel caso si tratti di riviste con periodicità annuale), esclusi contenuti quali editoriali, premesse, prefazioni, indici, *abstract*, *poster*, piano dell'opera, bibliografia, eventi» (vedi l'art. 2, comma 2, del Regolamento in vigore). Tutto ciò, ovviamente, vale anche per le riviste elettroniche di rilievo costituzionalistico, che da Riviste Scientifiche aspirino eventualmente a una “promozione” come riviste di Classe A, o che, da riviste con finalità scientifiche e dotate di codice ISSN, ambiscano a essere inserite nell'elenco delle Riviste Scientifiche dell'ANVUR.

Ma tornando al tema del referaggio, tutto improntato a rispettare un procedimento di revisione tra pari che deve avvenire almeno a singolo cieco (vedi l'art. 9, comma 4, lettera a, del Regolamento in vigore), l'impressione è che, considerando numerose prassi sinora seguite da riviste telematiche e cartacee che operano nel campo costituzionalistico, le prime garantiscano mediamente tempi di valutazione più rapidi e certi della maggior parte delle riviste in cartaceo, laddove questa rapidità nulla toglie, ovviamente, al rigore della valutazione, largamente dipendente, oltre che da come la rivista imposta il referaggio, dall'impegno, dallo scrupolo e dalla serietà del singolo valutatore. Soprattutto, a parità dei tempi occorrenti a valutare un articolo e poi a revisionarlo, da parte dell'autore, a seguito di un referaggio in ipotesi positivo, ma che richieda interventi e integrazioni di natura sostanziale sull'articolo sottomesso alla rivista, la pubblicazione sulla rivista on-line tende a essere più veloce. Non è sbagliato supporre, inoltre, che l'esigenza di rispettare certi termini concorsuali e in particolare le scadenze delle c.d. finestre dell'Abilitazione scientifica nazionale, unita alla necessità sia per i candidati commissari, sia per i candidati all'Abilitazione stessa di rispettare le soglie numeriche riferite al numero di libri, di articoli su rivista di Classe A e di contributi costituenti la produzione scientifica complessiva di uno studioso, nell'arco temporale di quindici o dieci anni antecedenti alla scadenza dei diversi bandi, abbia messo sotto forte pressione tutte le riviste, comprese quelle di rilievo costituzionalistico, e tra di esse soprattutto quelle che tecnicamente permettono potenzialmente di ospitare nei loro fascicoli un più ampio numero di articoli: ovvero, come si è segnalato ripetutamente, le riviste telematiche.

Anche alla luce di questi ultimi rilievi, che non esauriscono certamente tutte le questioni problematiche di quella che potremmo chiamare la valutazione della ricerca 2.0²⁰, anche nel campo delle scienze giuridiche e del diritto costituzionale in particolare, ci si deve interrogare

²⁰ L'impiego di questa denominazione, per non rimanere allusivi, presuppone ovviamente che si possa ormai considerare del tutto consolidata una (responsabile) cultura della valutazione della ricerca 1.0, alla quale i giuristi, più di altri scienziati, si sono ritenuti a lungo impermeabili (vedi per alcuni svolgimenti del tema G. GRASSO, *Ricerca (valutazione della)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, 6° volume di Aggiornamento, UTET Giuridica, Milano, 2015, pp. 413 ss.).

conclusivamente su che cosa rappresentino oggi per noi costituzionalisti le diverse riviste telematiche nelle cui redazioni e comitati editoriali lavoriamo, per le quali pubblichiamo articoli, note a sentenza o altri prodotti della ricerca, e attraverso cui, infine, leggiamo, meditiamo e studiamo i contributi di altri colleghi, anche di settori scientifici vicini al diritto costituzionale.

Intanto, la diffusione di queste riviste ha permesso, anche in ragione di una riduzione dei costi e grazie all'uso di tecnologie sempre più avanzate, di aumentare le condizioni del pluralismo dentro la comunità scientifica dei costituzionalisti, se è vero che un numero più ampio di riviste porta naturalmente con sé una diversificazione di idee, di istanze e di orientamenti culturali e scientifici manifestati dall'insieme di studiosi della nostra materia. Nell'ultimo lustro, del resto, sono state rare le ipotesi della fondazione di nuove riviste in cartaceo²¹, mentre nuove riviste telematiche sono nate, anche per la trasformazione in veri e propri periodici di quelle che originariamente erano esperienze più fluide, che si erano sviluppate per esempio nella forma di blog o di siti di mera documentazione e informazione costituzionalistica.

Ciò lascia presagire una linea evolutiva nella quale, in un rapporto che già oggi risulta impari, in riferimento in particolare alla creazione di nuove riviste, le riviste elettroniche potrebbero a un certo punto "soppiantare" completamente le riviste in cartaceo, costrette a mutare la loro modalità di pubblicazione, non più sulla carta, come da tradizione, ma direttamente sulla rete di Internet.

È anche possibile che, in una competizione virtuosa tra riviste, telematiche e cartacee, senza alcuna distinzione, i requisiti formali per ottenere il riconoscimento della Classe A siano progressivamente raggiunti da un numero crescente di periodici e allora, forse, per individuare davvero l'eccellenza della sede di pubblicazione anche la scienza costituzionalistica, oltre ad accettare un più esteso confronto sul piano internazionale, non dovrà rifiutare pregiudizialmente che dentro a un sistema di valutazione basato su una rigorosa *peer review*, in grado di garantire un'elevata qualità scientifica degli articoli pubblicati, si innesti qualche elemento di natura bibliometrica, in uso abituale da parte di altre scienze.

Una condizione quest'ultima che insieme a tutto il resto dà il segno di una trasformazione e di un percorso in divenire, che neppure un "pioniere" come Pasquale Costanzo avrebbe potuto immaginare, sperimentando con [Consulta Online](#) uno dei primi siti di supporto alla ricerca scientifica in campo giuridico in Italia.

²¹ Può citarsi la rivista *Diritto costituzionale*, edita a partire dal 2018 dalla Franco Angeli di Milano, con periodicità quadrimestrale e con numeri tematicamente monografici.